

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2879

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

*Presentato al Senato della Repubblica il 30 gennaio 2021
e trasferito alla Camera dei deputati il 2 febbraio 2021*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. — (*Proroghe di termini in materia tributaria*) — Il comma 1 modifica l'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che le notifiche degli atti indicati al comma 1 del predetto articolo 157 siano effettuate tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Sono conseguentemente adeguati gli altri termini previsti nel richiamato articolo 157.

Il comma 2, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 e dei relativi effetti socio-economici, fissa al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate, tributarie e no, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, termine attualmente stabilito al 31 gennaio 2021 ad opera dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2021.

Con il comma 3 è prorogato al 28 febbraio 2021 il termine di scadenza della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ovvero a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Il comma 4 stabilisce che:

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti *ex* articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte *ex* articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, con la conseguenza che i primi re-

stano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;

alle verifiche di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Il comma 5 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, le cui disposizioni sono contenute, attualizzate con i nuovi termini di differimento, nell'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 2. – (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario*) – La proroga, disposta sino al 30 aprile 2021 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, del termine dello stato di emergenza sanitaria previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, ha imposto di procedere al riallineamento temporale della vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno consentito di affrontare tale emergenza in ambito penitenziario.

Si tratta delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, le quali attualmente consentono sino al 31 gennaio 2021, rispettivamente, la concessione di licenze premio di durata straordinaria ai condannati ammessi al regime di semilibertà, la concessione di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria a selezionate categorie di condannati e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.

La proroga sino alla data del 30 aprile 2021 – sino al termine di durata, dunque, dell'emergenza sanitaria – anche dell'arco temporale di operatività degli istituti contemplati dalle suddette disposizioni si giustifica in ragione dei risultati che esse hanno prodotto, ai fini del contenimento dell'emergenza sanitaria nelle carceri italiane, senza comportare rinunce per la tutela della sicurezza pubblica in ragione dei ponderati criteri di selezione delle persone detenute ammesse a fruirne.

Permettere, a far data dal 1° febbraio 2021, il rientro negli istituti penitenziari dei detenuti che in questi mesi hanno fruito di licenze e permessi di durata straordinari, per periodi di tempo anche continuativi, in virtù di quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, finirebbe per vanificare i risultati sinora conseguiti, implicando, da un lato, un immediato incremento della popola-

zione carceraria e, dall'altro, una moltiplicazione delle occasioni di contagio, per effetto dei frequenti passaggi fra il mondo esterno e gli istituti penitenziari imposti dalle modalità ordinarie di fruizione delle licenze e dei permessi da parte dei detenuti.

Conseguenze altrettanto pregiudizievoli per la salute pubblica, permanendo l'emergenza sanitaria, potrebbero derivare anche dalla mancata proroga dell'operatività dell'accesso agevolato alla detenzione domiciliare, previsto dall'articolo 30 del decreto-legge sopra citato, misura che negli scorsi mesi, così come nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, ha stabilizzato le condizioni di popolamento degli istituti penitenziari, concorrendo a contenere il rischio che esse agissero come detonatore dell'epidemia.

Articolo 3. – (*Disposizioni finanziarie*) –
La disposizione provvede alla copertura degli oneri finanziari relativi all'articolo 1.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Art. 1

(Proroghe di termini in materia tributaria)

Comma 1

Alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, poiché gli atti che l'Agenzia delle entrate avrebbe notificato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 saranno di norma inviati nel corso del primo semestre dello stesso anno, ferma restando la programmazione delle notifiche relativa agli altri mesi del 2021.

Commi 2 e 3

L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 1° febbraio 2021.

Rispetto alla precedente disposizione di proroga al 31 gennaio 2021 di cui all'art. 1 del DL n. 3/2021 del 15 gennaio 2021, che, peraltro, faceva salve le attività svolte dall'agente della riscossione a partire dal 1° al 15 gennaio 2021, gli effetti derivanti dall'ulteriore differimento del termine di sospensione non potranno essere completamente riassorbiti nei mesi successivi.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo a legislazione vigente per i mesi febbraio-dicembre 2021 che risulta pari a 528,5 milioni di euro al mese, al netto del valore degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ex 48-bis e degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo su pignoramenti per stipendi e pensioni, oggetto di separata stima come più avanti rappresentato;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione del mese di gennaio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 227,7 milioni di euro al mese (528,5 milioni di euro – 300,8 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-227,7
<i>ERARIO</i>	-128,5
<i>ENTI PREVIDENZIALI</i>	-57,1
<i>ALTRI ENTI</i>	-42,1

La disposizione in argomento, inoltre, estende fino al 28 febbraio 2021 anche la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti



conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro.

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un ulteriore periodo di un mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-17,6
<i>ERARIO</i>	-9,9
<i>ENTI PREVIDENZIALI</i>	-4,8
<i>ALTRI ENTI</i>	-2,9

Infine, con riferimento all'estensione al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-7,9
<i>ERARIO</i>	-4,4
<i>ENTI PREVIDENZIALI</i>	-2,2
<i>ALTRI ENTI</i>	-1,3

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-253,2
<i>ERARIO</i>	-142,8
<i>ENTI PREVIDENZIALI</i>	-64,1
<i>ALTRI ENTI</i>	-46,3

Art. 2

(Proroga urgente di termini sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

La proposta in esame è diretta a modificare il termine del "31 gennaio 2021" previsto rispettivamente al comma 2 dell'articolo 28, al comma 1 dell'articolo 29 ed al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla luce della proroga del termine dello stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021 disposta



dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, così da riallineare temporalmente la vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno consentito di fronteggiare la predetta emergenza in ambito penitenziario.

Nella specie, la norma prevede, per quanto concerne la lett. a), di prorogare fino alla nuova scadenza del 30 aprile 2021 per i condannati ammessi al regime di semilibertà, la concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. In ragione della previsione di cui alla lett. b), la disposizione prevede una ulteriore deroga - sino appunto al 30 aprile 2021 - dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354/1975, mentre con la lett. c) si intende prorogare il beneficio della concessione della detenzione domiciliare per un determinato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi, per un periodo circoscritto sempre al nuovo termine di scadenza dell'attuale stato di emergenza sanitaria (cioè il 30 aprile 2021) riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199.

Gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) e di coloro che usufruiscono di permessi premio, concedendogli tempi più allargati, sono da ritenersi misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazionamento della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al contrario, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Anche riguardo alla proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 del suddetto D.L. 137/2020, si rappresenta che la previsione - oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazionamento della popolazione carceraria ed al rischio di contagio - non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Art. 3

(Norma di copertura)

Comma 1. Prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021.



Conseguentemente, all'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli importi, per l'anno 2021, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto.


La quota di utilizzo dello scostamento di cui sopra non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l'anno in corso in quanto ha un impatto sulla consistenza della liquidità del Tesoro marginale e temporale e, per tale natura, non presenta effetti di rilievo sulla spesa per interessi per l'anno corrente, né tantomeno per i successivi.

Infatti, in via prudenziale il Tesoro mantiene un buffer di liquidità che consente di assorbire eventuali maggiori spese che, visto l'ordine di grandezza degli effetti attesi dalla disposizione in esame, non richiedono di fare maggior ricorso al mercato dei capitali.

In ogni caso vista la temporalità della norma, ove anche fosse necessario un ricorso al mercato dei capitali, questo sarebbe su strumenti che attualmente presentano tassi di interesse non positivi e quindi non vi sarebbe comunque un effetto di incremento degli interessi passivi connesso con la norma stessa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/01/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge - Proroghe dei termini in materia tributaria

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Interessi/Note	Saldo netto da finanziare		Saldo netto da finanziare di cassa		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge-erario	e	t				-128,50		-128,50		-128,50	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge-enti previdenziali	e	co						-57,10		-57,10	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge-enti previdenziali	s	co			57,10	57,10					
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge-altri enti	e	t						-42,10		-42,10	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973-erario	e	t				-9,90		-9,90		-9,90	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973-enti previdenziali	e	co						-4,80		-4,80	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973-enti previdenziali	s	c			4,80	4,80					
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973-altri enti	e	t						-2,90		-2,90	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e altre indennità-erario	e	t				-4,40		-4,40		-4,40	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e altre indennità-enti previdenziali	e	co						-2,20		-2,20	
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e altre indennità-enti previdenziali	s	c			2,20	2,20					
1	2-3	Proroga al 28 febbraio 2021 sospensione obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e altre indennità-altri enti	e	t						-1,30		-1,30	
TOTALE ENTRATE							0,00	-142,00	0,00	-253,20		0,00	-253,20
TOTALE SPESE							64,10	64,10	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO							-64,10	-206,50	0,00	-253,20		-253,20	0,00
							64,10	206,50		253,20		253,20	



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021.

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante « Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari »;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione, irrogazione di sanzioni tributarie, e di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le misure dettate in materia di detenzione domiciliare, permessi premio e licenze in conseguenza della perdurante emergenza sanitaria da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroghe di termini in materia tributaria)

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di

accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. »;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. ».

2. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. ».

3. Il termine finale di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 28 febbraio 2021.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. L'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, è abrogato.

Articolo 2.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021. Conseguentemente, all'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli importi, per l'anno 2021, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto.

2. Dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

BONAFEDE, *Ministro della giusti-
zia*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

Allegato 1
(articolo 3, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.064	-157.000	-138.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.299	431.297	493.550
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.207	-208.500	-198.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.572	482.797	553.050
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

PAGINA BIANCA



18PDL0129450